



LA DESTINAZIONE DEI RISPARMI DEI FONDI CONTRATTUALI

In relazione all'esigenza di proseguire nell'impegno di fornire alle Agenzie associate utili elementi interpretativi in aree e settori di attività amministrativa particolarmente contrassegnati in termini di complessità applicativa e di fluidità del quadro normativo, si evidenzia la seguente disciplina di riferimento riguardante la ripartizione di eventuali risparmi dei fondi contrattuali afferenti il personale del comparto e della dirigenza. Come da consuetudine nel tempo consolidata, le indicazioni di ASSOARPA si prefiggono la finalità di individuare linee di indirizzo che ciascuna Agenzia valuta autonomamente, anche in relazione alle specificità del proprio ambito regionale.

Il D. Lgs. n. 75/2017 ha abrogato, con decorrenza 01.01.2017, l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 individuando così, quale limite per il trattamento accessorio del personale dipendente, quello determinato per l'anno 2016; viene pertanto meno, per l'anno corrente (e fino a nuova diversa disposizione), l'obbligo di ridurre gli importi dei fondi contrattuali in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per quanto concerne l'aspetto specifico della gestione di eventuali risparmi dei fondi contrattuali, con riguardo al personale del comparto rilevano le seguenti disposizioni:

- quanto alla retribuzione correlata a **particolari condizioni di lavoro**, l'art. 38, comma 3 lett. D) del CCNL 07.04.1999 in base al quale "resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1";
- quanto alle risorse correlate alle **fasce retributive**, l'art. 39 comma 7 del CCNL 07.04.1999 secondo cui "[...] qualora nel fondo del comma 1 risultassero a consuntivo ancora disponibili eventuali risorse, esse - per il medesimo anno in cui si è verificato il residuo - sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la produttività collettiva previsto dall'art. 38, comma 3 e, quindi, riassegnate al fondo del presente articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono pertanto utilizzabili nel fondo per la produttività collettiva solo temporaneamente e non si storicizzano".
- quanto ai compensi di **produttività**, l'art. 38, comma 6, del CCNL 07.04.1999 precisa che "La verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 4, lett. b) ed al comma 5 è affidata al

nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interni ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla produttività, secondo le modalità stabilite in contrattazione integrativa".

Con riguardo alla dirigenza rilevano invece le seguenti disposizioni:

- quanto alla retribuzione relativa a **particolari condizioni di lavoro**, l'art. 60, comma 5 del CCNL 05.12.1996 (il cui contenuto è stato ribadito dall'art. 51, comma 2 del CCNL 08.06.2000) in base al quale "Qualora il fondo annuale di cui al comma 1, a consuntivo, non risulti integralmente utilizzato, le risorse ancora disponibili nel citato fondo annuale, sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, eventualmente riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo";
- quanto alla retribuzione di **posizione**, l'art. 58, comma 7, del CCNL 05.12.1996 (il cui contenuto è stato ribadito dall'art. 50, comma 5, del CCNL 08.06.2000) secondo cui "Il fondo annuale di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo".

In linea con tali, ultime previsioni, la disposizione che regola la retribuzione di **risultato** prevede, all'art. 52, comma 1, del CCNL 08.06.2000 che: "Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti dai dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione"; il medesimo art. 52, al comma 3 lett. C), stabilisce inoltre che "resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51 del CCNL del 08.06.2000".

Le predette norme, pertanto, definiscono con certezza la destinazione finale di eventuali risparmi dei fondi: quest'ultimi confluiscono nel Fondo di produttività, per il comparto, e nel Fondo di risultato, per la dirigenza, non storicizzando alcuno dei predetti Fondi.

Si forniscono quindi, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di destinazione dei risparmi dei fondi, da declinare in sede di rispettiva contrattazione collettiva integrativa, tenuto presente che l'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

Ciascuna ipotesi prende ad esempio, per semplicità di rappresentazione, le annualità 2016 e 2017.

- in sede di preliminare definizione annuale delle risorse disponibili nei fondi (2017), si stimano i residui dell'anno precedente (2016) in virtù dello speso storico, o si consuntivano, sulla base dell'effettiva spesa eventualmente già disponibile, e si stabilisce che saranno temporaneamente destinati al medesimo anno di definizione (2017), per valorizzare ulteriori obiettivi ed attività rispetto a quelle già correlate alla retribuzione di produttività per il comparto e di risultato per la dirigenza; la relativa liquidazione potrà avvenire nello stesso anno di definizione (2017) o nell'anno successivo (2018), ad ulteriori obiettivi raggiunti ed attività svolte, come risultanti dai sistemi aziendali di valutazione delle performance.
- in sede di preliminare definizione annuale delle risorse disponibili nei fondi (2017), si calcolano i residui dell'anno precedente (2016) e si stabilisce che i medesimi andranno temporaneamente ad integrare il fondo di produttività/risultato dell'anno di definizione delle risorse (anno 2017), concorrendo così a determinare i valori di produttività/risultato della medesima annualità (anno 2017); la relativa liquidazione potrà avvenire nello stesso anno di definizione (2017) o nell'anno successivo (2018), in coerenza con le risultanze dei sistemi aziendali di valutazione delle performance.
- in sede di preliminare definizione annuale delle risorse disponibili nei fondi (2017), si calcolano i residui dell'anno precedente (2016) e si stabilisce che i medesimi andranno temporaneamente ad integrare il fondo di produttività/risultato dell'anno di specifica competenza (2016) concorrendo così a rideterminare i valori di produttività/risultato della medesima annualità (2016); la relativa liquidazione potrà avvenire nell'anno di relativa definizione (2017), in coerenza con le risultanze dei sistemi aziendali di valutazione delle performance.

Si evidenzia altresì che la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19/2017 avente ad oggetto "Il conto annuale 2016 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" prevede che le quote di premialità non erogate per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi non costituiscono risparmi dei fondi ma economie di bilancio.

Si ritiene, infine, di precisare che i risparmi dei fondi in argomento possono essere destinati anche al personale in comando/distacco nel rispetto degli accordi tra Amministrazioni e delle modalità definite in sede di rispettiva contrattazione collettiva integrativa.

Il Gruppo tecnico area C

Lia Manaresi – ARPA Emilia Romagna

Anna Toro – ARPA Friuli Venezia Giulia

Calogero Trizzino – ARPA Lombardia

Alberto Manfredi Selvaggi – ARPA Molise

Corrado Cantele – ARPA Valle d'Aosta